

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore
agricolo, agroalimentare e forestale

Azione 1 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-
alimentare

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL
SETTORE AGRO-ALIMENTARE. Euro 3.000.000,00

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali e in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2007-2013 il presente bando è finalizzato a definire le regole e le procedure amministrative per l'accesso ai finanziamenti per la Misura 124 - Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" e stabilire nel dettaglio le norme per identificare le iniziative finanziabili, gestire le risorse disponibili, i criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, i parametri economici e finanziari per l'accesso al finanziamento ed ogni altro adempimento in merito demandato dalla Deliberazione di Giunta n. 67 - 13251 del 08/02/2010.

Per quanto non specificato, si fa riferimento agli aspetti generali del PSR, alle disposizioni attuative per l'applicazione della Azione 124.1, al Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni ed al Manuale procedurale predisposto dall'Organismo Pagatore, Agenzia Regionale per i Pagamenti e le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), nonché alle disposizioni inerenti le procedure, i controlli e le sanzioni fissate a livello nazionale e comunitario.

L'Azione promuove la realizzazione di progetti di sviluppo che perseguono i seguenti obiettivi:

- migliorare, attraverso approcci innovativi, la qualità della produzione e della competitività del settore agro-alimentare;
- sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare

con il finanziamento della costituzione delle seguenti Forme Organizzate di Cooperazione:

- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
- Associazioni;
- Soggetti convenzionati;

finalizzate alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare.

I progetti ammessi al regime di aiuti previsto dalla presente Azione devono pertanto perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare, attraverso un approccio innovativo, la qualità della produzione e la competitività del settore agro-alimentare;
- favorire la creazione di una cultura della programmazione integrata tra soggetti che, a vario titolo, possono contribuire allo sviluppo dell'innovazione in un'ottica di filiera;
- accrescere la capacità relazionale e l'integrazione degli operatori di una stessa filiera;
- alimentare la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese;
- incrementare la capacità di espressione dei bisogni innovativi delle imprese con particolare attenzione all'incremento della capacità di commercializzazione anche su nuovi mercati;
- agevolare l'innovazione e l'accesso alla ricerca e sviluppo ;
- ottenere il brevetto di nuovi prodotti, processi e tecnologie;

- aumentare la remunerazione della materia prima ai produttori di base.

2. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto dalla Misura 124, Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" le seguenti Forme Organizzate di Cooperazione, anche temporanee, costituite allo scopo di progettare, sviluppare e realizzare nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare:

- Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
- Associazioni;
- Soggetti convenzionati.

Le Forme Organizzate di Cooperazione devono in ogni caso essere formalmente costituite prima dell'avvio delle attività di progettazione e/o dei progetti di sviluppo pre-competitivo di cui al punto 6, pena la decadenza del contributo concesso. All'interno della Forma Organizzata di Cooperazione, i partecipanti regolano i propri rapporti sulla base delle norme applicabili previste dall'ordinamento e dall'atto con il quale la forma di cooperazione viene formalmente costituita.

Ai fini della costituzione della Forma Organizzata di Cooperazione, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, denominato Capofila, il quale presenterà la domanda relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e assumerà la funzione di coordinamento generale.

L'atto con cui si costituisce la Forma Organizzata di Cooperazione, formalizzato secondo quanto previsto dall'ordinamento civilistico, dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti indicati in domanda entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del Capofila.

Al Capofila spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti partecipanti coordinati nei confronti della Regione Piemonte e dell'ARPEA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'ARPEA, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli soggetti partecipanti.

La costituzione della Forma Organizzata di Cooperazione non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti partecipanti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo della Forma Organizzata di Cooperazione od in un documento ad esso allegato devono essere individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dalla domanda di aiuto approvata, le quote di compartecipazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie, le modalità di

pagamento, di rendicontazione delle spese, di acquisizione e di assegnazione dell'aiuto tra i diversi soggetti cooperanti.

Le Forme Organizzate di Cooperazione dovranno essere costituite da almeno un soggetto appartenente a ognuna delle seguenti tipologie:

- aziende agricole singole o associate;
- società cooperative e industrie di trasformazione;
- soggetti terzi;

I soggetti terzi possono essere:

3.1) organismi di ricerca;

3.2) Società di servizi;

3.3) Società di commercializzazione e distribuzione di prodotti agro-alimentari.

La Forma Organizzata di Cooperazione non può comprendere soggetti diversi da quelli qui sopra elencati.

Le eventuali imprese partecipanti non devono essere "Imprese in Difficoltà" individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (GUCE C244/02 del 1/10/2004).

Alle attività di progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie o di realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di cui al punto 6 presentate dalla Forma Organizzata di Cooperazione possono partecipare anche altri soggetti, diversi da quelli qui sopra elencati, qualora la loro presenza sia funzionale agli obiettivi perseguiti. La scheda descrittiva del progetto dovrà motivare la partecipazione di questi soggetti. Tuttavia, essi non possono fare parte della Forma Organizzata di Cooperazione, né essere beneficiari del finanziamento pubblico. La partecipazione di questi soggetti può essere di natura finanziaria o in termini di attività svolte.

3. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi devono essere localizzati sul territorio della Regione Piemonte e devono concernere prodotti di priorità e interesse regionale inclusi all'interno dei settori ammessi di cui al punto 5. Possono essere realizzate sull'intero territorio comunitario quelle attività quali test, produzione di prototipi, analisi e prove, che per la loro natura specialistica non possono essere realizzate in laboratori o strutture specializzate del Piemonte.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

A - Iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte

Sia il Capofila, sia gli altri partecipanti alla Forma Organizzata di Cooperazione hanno l'obbligo di iscriversi all'Anagrafe Agricola. L'iscrizione nell'Anagrafe agricola del Piemonte equivale alla creazione di una posizione anagrafica, identificata dal codice fiscale, a nome di una persona fisica o giuridica potenzialmente beneficiaria di aiuto.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo nell'ambito di un bando e non ancora iscritti dovranno procedere in base alle modalità indicate di seguito.

Aziende agricole

Come indicato al punto 1 della "Guida alla compilazione della domanda d'iscrizione in Anagrafe agricola e delle richieste di variazione e cessazione", approvata con DD (determinazione dirigenziale) n. 915 del 31 ottobre 2008 e consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, le aziende agricole dovranno rivolgersi ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte. Il servizio è svolto a titolo gratuito, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Il rappresentante legale dell'azienda dovrà recarsi presso un CAA, scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili dai link all'URL <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html> (files scaricabili al fondo della pagina).

Soggetti diversi dalle aziende agricole

Il soggetto interessato (rappresentante legale della persona fisica o persona giuridica) potrà:

a) iscriversi all'Anagrafe agricola recandosi presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), scelto liberamente, munito di documento d'identità in corso di validità. Il CAA è tenuto a fornire a titolo gratuito il servizio d'iscrizione, in quanto già coperto da contributo pubblico.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili dai link all'URL <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html> (files scaricabili al fondo della pagina).

In alternativa l'interessato potrà

b) rivolgersi ad uno degli uffici della Pubblica Amministrazione competenti alla ricezione delle richieste d'iscrizione indicati al punto 2 della "Guida alla compilazione" (ufficio regionale o uffici provinciali), consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm.

Le modalità operative per l'iscrizione (reperimento della modulistica, compilazione ed invio) sono indicate al punto 3 della "Guida alla compilazione".

L'iscrizione all'Anagrafe utilizzando la procedura presente sul sito regionale o rivolgendosi all'Ufficio Regionale o Provinciale competente prevede tempi non determinabili a priori, e

comunque superiori a sette giorni lavorativi. I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto sono tenuti a provvedere tempestivamente e con la necessaria sollecitudine a presentare la richiesta di iscrizione. E' responsabilità del singolo soggetto provvedere con congruo anticipo ad ottenere tale abilitazione. La mancata iscrizione è pertanto imputabile a negligenza del soggetto stesso e costituisce motivo di decadimento della domanda stessa.

B -Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di aiuto previste dalla Misura 124, Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte deve avvenire **entro le ore 12:00 del 15 giugno 2010**.

La Misura 124.1 è gestita dalla Direzione Agricoltura. Il responsabile del procedimento per la fase di accoglimento delle domande, di formulazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento per le fasi successive l'ammissione è il Dirigente responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo.

Le domande di aiuto devono essere presentate per via telematica utilizzando i servizi disponibili sul WEB. Ogni Forma Organizzata di Cooperazione può presentare una sola domanda di aiuto. I singoli soggetti partecipanti possono aderire a più Forme Organizzate di Cooperazione diverse.

La domanda di aiuto deve essere presentata dal Capofila della Forma Organizzata di Cooperazione, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti. La domanda di aiuto deve riferirsi all'intero raggruppamento e deve dettagliare il ruolo svolto e l'apporto concreto di ciascun partecipante ai fini della realizzazione del progetto.

La domanda di aiuto può essere presentata:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe (e, nel caso delle aziende agricole, presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale). Tale operazione non è più gratuita; chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione; oppure
- in proprio, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione al portale della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> per ottenere le credenziali di accesso.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link "Programma di Sviluppo Rurale" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte (http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm).

E' opportuno acquisire l'autenticazione all'accesso al portale in anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda. Il mancato recepimento dell'abilitazione all'accesso al sistema per qualunque causa dovuta non costituisce ragione valida e sufficiente per presentare la domanda di aiuto con una modalità diversa da quella prevista. E' responsabilità del soggetto che intende presentare la domanda provvedere con congruo anticipo ad ottenere tale abilitazione.

La guida alla compilazione on-line della domanda di aiuto è scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bandi.cgi>.

Copia cartacea della domanda, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto Capofila e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro il termine fissato dal presente Bando, e comunque entro sette giorni dalla data di invio telematico, al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo
C.so Stati Uniti n°21 - 10128 Torino

Ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda di aiuto fa fede unicamente la data di protocollo di ricevimento della domanda cartacea.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di impegno a costituire la forma di cooperazione entro trenta giorni dalla ammissione a contributo sottoscritta da tutti i partecipanti (modello 1);
- b) Descrizione di dettaglio del Progetto. Si tratta di una descrizione tecnica del progetto che contenga elementi di maggior dettaglio rispetto alla sintesi riportata nella domanda telematica. La Descrizione di dettaglio del Progetto deve inoltre riportare: per ciascun partner la documentata competenza nell'ambito tecnologico dell'iniziativa, la qualità del raggruppamento nel suo complesso (evidenziando complementarietà dei componenti, adeguatezza e completezza delle competenze richieste, distribuzione equilibrata delle attività di progetto), la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto, la descrizione dettagliata delle attività di progettazione, brevettazione e/o dei progetti di sviluppo sperimentale e precompetitivo secondo l'articolazione in sottoprogetti e attività prevista nella domanda telematica. La Descrizione di dettaglio del Progetto non deve superare le 40 pagine. Il fac-simile da seguire è riportato nel modello 2. Alla descrizione possono essere allegati eventuali documenti complementari, (studi di fattibilità, studi finanziari, progettazioni, etc.);

- c) *curriculum vitae* del referente di progetto (modello 3);
- d) per ciascun soggetto economico partecipante obbligato alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio;
- e) per ciascun soggetto economico partecipante non obbligato alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) per ciascun soggetto economico partecipante: certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 redatta utilizzando il modello 4, sottoscritto dal legale rappresentante, che contenga le seguenti dichiarazioni:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ATECO di attività economica prevalente;
 - dichiarazione relativa all'appartenenza alla categoria di grande, media o piccola impresa;
 - di rispettare la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale;
 - di avere rispettato gli obblighi e di possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto (se del caso);
 - di non avere ottenuto e di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
 - di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - di non essere "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)
 - di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
- g) per ciascun soggetto non economico partecipante: certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 redatta utilizzando l'apposito modello 5 che contenga le seguenti dichiarazioni:
- di rispettare la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

- di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale;
 - di non avere ottenuto e di non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
 - di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
- h) per ciascun soggetto economico partecipante: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Dichiarazione Daggendorf), redatta secondo uno degli schemi predisposti (Modello 6);
- i) per ciascun soggetto partecipante copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità;

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n°445/00.

Tutta la documentazione deve essere presentata in busta chiusa, recante la dicitura "*P.S.R. 2007-2013 - Misura 124.1 - Bando 2010*" contestualmente alla domanda. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità e la reiezione della domanda di aiuto.

In caso di ammissione al finanziamento della domanda di aiuto, per ciascun soggetto economico partecipante dovrà essere presentato, pena l'esclusione dal finanziamento:

- a) Documento unico di regolarità contabile (DURC) in corso di validità;
- b) documentazione antimafia, nel caso in cui l'investimento proposto superi complessivamente l'importo di € 154.937,07 al lordo di ogni onere fiscale;
- c) l'atto con cui la Forma Organizzata di Cooperazione si è costituita, formalizzato secondo quanto previsto dall'ordinamento civilistico e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti indicati.

I requisiti per l'ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, e mantenuti per l'intero periodo di impegno se ammessi a finanziamento. La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica dell'ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la immediata archiviazione della domanda.

Tutta la modulistica è scaricabile all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bandi.cgi>.

C - Selezione delle domande

L'Amministrazione provvede a verificare, entro centottanta (180) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della documentazione presentata. Nello stesso termine temporale l'amministrazione procede alla valutazione di merito con l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nella graduatoria unica, ove il numero di domande e l'importo complessivo dei contributi richiesti fosse superiore alla dotazione finanziaria. Il termine è autonomamente ed automaticamente prorogato nel caso in cui, per la corretta valutazione ed assegnazione dei punteggi di selezione, fosse necessario acquisire ulteriore documentazione ad integrazione della domanda.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

- a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- b) del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale, nelle Norme di attuazione e nel presente bando;
- c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale e dalle norme di attuazione;

Alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi di ammissibilità, ai controlli amministrativi e all'attribuzione del punteggio previsto alla Sezione 11.2 provvede un apposito Nucleo interno composto da tre funzionari della Direzione Agricoltura provvisti della professionalità adeguata.

Alla valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione dei punteggi previsti alle Sezioni 11.1 e 11.3 provvede una apposita Commissione di valutazione istituita presso la Direzione Agricoltura.

Le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo interno sono fissate contestualmente alla approvazione del presente bando.

I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri indicati al punto 11.

Le domande di aiuto sono ammesse a finanziamento in funzione della graduatoria così ottenuta e sino all'esaurimento dei fondi disponibili. Le domande che non risulteranno finanziabili, sia perché respinte, sia perché collocate in zona della graduatoria non finanziabile, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione ed il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative

regionali. In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita considerando via via, e solo fino a che necessario al fine di risolvere la situazione di parità, i seguenti criteri: punteggio riferito alla novità e qualità della proposta progettuale; punteggio derivante dalla valutazione delle Nuove sfide dell'Health Check (vedi punto 11.3); numero di soggetti coinvolti nella Forma Organizzata di Cooperazione, dando priorità ai progetti con un numero maggiore di soggetti coinvolti; entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni; data di presentazione. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

A conclusione della fase istruttoria e prima di procedere alla formalizzazione della graduatoria, il responsabile del procedimento comunica ai soggetti che non sono ammessi in quanto privi dei requisiti di ammissibilità, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i soggetti esclusi hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A conclusione della fase istruttoria il Dirigente regionale formula ed approva la graduatoria finale e comunica ai richiedenti risultati esclusi in quanto privi dei requisiti di ammissibilità il mancato accoglimento della domanda e la non ammissibilità dell'aiuto. Alla comunicazione ai richiedenti in merito all'esito dell'istruttoria e della valutazione, al punteggio totale ottenuto ed alla posizione raggiunta nella graduatoria stessa, nonché alla assunzione di tutti gli atti successivi provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.r. n° 7/2005, il responsabile del procedimento individuato in base alla L.r. n° 23/2008 ed alla L. r. n° 7/2005. Secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.r. n° 7/2005, i richiedenti risultati esclusi potranno, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, richiedere di visionare gli atti del nucleo di valutazione.

I provvedimenti con i quali si comunicano il diniego, l'ammissione o la revoca del contributo saranno notificati secondo quanto previsto dalla L.r n° 7 del 04-07-2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all'indirizzo del Capofila. Avverso i provvedimenti di diniego o di revoca del contributo è possibile presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

5. SETTORI INTERESSATI

Nella tabella sottostante sono individuati i settori ammissibili; nella colonna "Prodotti non ammessi" viene data evidenza dei prodotti comunque non ammissibili.

Settori	Prodotti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati
	Pasta
	Prodotti da forno
	Riso varietà lunga
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil
	Lattosio
	Caseina e caseinati
	Formaggi fusi
	Latte UHT
Latte ovicaprino e suoi derivati	
Vino	Alcol etilico
	Acquaviti
	Liquori e altre bevande alcoliche
	Vini da tavola
Carni bovine	Vitello a carne bianca; Surgelati
Carni suine	Surgelati
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	Surgelati
Uova	
Patate	Fecola e prodotti derivati
Florovivaismo	
Miele	
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro
Piante officinali e medicinali	
Olio di oliva	Olio di sansa

6. TIPOLOGIA INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'Azione finanzia i costi sostenuti per la realizzazione, formalizzazione e gestione delle Forme Organizzate di Cooperazione, la esecuzione di investimenti per la progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie¹, la realizzazione di progetti di sviluppo pre-competitivo o sperimentale² di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi progetti pilota e di dimostrazione

¹ Per progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie si intende:

Attività miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o tecnologie o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi e tecnologie esistenti.

Comprendono, in particolare:

- tutte le attività legate alla registrazione di brevetti e
- la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

² Per progetto di sviluppo precompetitivo si intende:

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali

iniziale, di durata complessiva non superiore a 36 mesi a partire dalla data di finanziamento della richiesta di contributo. Ciascuna forma di cooperazione potrà presentare una sola domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve obbligatoriamente prevedere interventi relativi ad almeno una delle due categorie di seguito riportate: (i) progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie; (ii) realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

I progetti di sviluppo non potranno interessare attività di ricerca³, né comprendere le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Sono considerate ammissibili le attività di progettazione di dettaglio ed industrializzazione, campionatura e verifica di prodotto, realizzazione di prototipi di prodotto, compresi i test di laboratorio effettuati sugli stessi. Non sono in nessun caso ammissibili le attività di mera promozione.

attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

³ Per *ricerca* si intende: l'insieme degli studi, delle analisi, delle elaborazioni, etc., volti ad incrementare le risorse di conoscenze sia scientifiche che tecniche, e comprende

- *ricerca di base*: comprende tutte le attività svolte al fine di acquisire soltanto nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche non connesse ad obiettivi industriali e commerciali
- *ricerca applicata o industriale*: fornisce gli strumenti necessari a garantire lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, e mira ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti"

I progetti devono riguardare lo sviluppo di tecnologie innovative di prodotto e/o di processo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi.

L'analisi di fattibilità è ammessa unicamente quale fase integrata del progetto di sviluppo strettamente necessaria per la realizzazione della successiva fase di sviluppo. La sola analisi di fattibilità, non seguita dalla successiva fase di sviluppo, non sarà ammessa a contributo.

Non sono ammissibili e non saranno oggetto di contributo:

- Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
- La mera costituzione della forma di cooperazione;
- Il semplice assemblaggio od unione di attrezzature esistenti;
- L'introduzione di semplici modifiche o personalizzazioni di macchine ed attrezzature esistenti;
- Le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, macchine ed attrezzature, anche se possono rappresentare miglioramenti;
- L'acquisto di strutture, fabbricati e beni immobili in generale (acquisto o sistemazione di terreni, costruzione o ristrutturazione di piazzali, capannoni, tettoie, ricoveri, uffici, abitazioni, etc.);
- Interventi successivi alle operazioni che precedono l'utilizzo diffuso a fini commerciali delle nuove tecnologie adottate e/o la messa in produzione del nuovo prodotto.
- Le attività di mera promozione o marketing;
- Le attività di produzione e lancio sul mercato;
- Interventi non coerenti con gli obiettivi della presente Azione.

7. SPESE AMMISSIBILI

L'Azione sostiene i costi necessari per la:

- Realizzazione, formalizzazione e gestione delle Forme Organizzate di Cooperazione per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di prodotti, di processi o di tecnologie a carattere innovativo;
- Progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- Realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di prodotti, processi o tecnologie a carattere innovativo.

Non è ammessa la mera costituzione di Forme Organizzate di Cooperazione, non finalizzate (i) alla progettazione e/o brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie o (ii) alla realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

La domanda di aiuto deve riguardare la costituzione di forme di cooperazione e la realizzazione di investimenti ancora da effettuare.

Non sono ammissibili spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.

Le spese effettuate tra la data di presentazione della domanda e l'ammissione a finanziamento, a condizione che siano state previste e indicate nella scheda progettuale e che siano state convalidate dal servizio incaricato dell'istruttoria del progetto, possono essere considerate ammissibili. Il riconoscimento di tali spese, tuttavia, costituisce una possibilità e non un obbligo per i servizi istruttori che valutano nel merito ogni singola voce.

I progetti possono avere durata pari a 12, 24 o 36 mesi a partire dalla data di finanziamento della richiesta di contributo.

L'importo massimo della domanda di aiuto, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 375.000,00.

L'importo minimo della domanda di aiuto, in termini di spesa ammessa, è pari a euro 40.000,00 per ciascun anno di durata del progetto.

E' comunque consentito ai richiedenti di realizzare, a proprie complete spese, investimenti integrativi o di dimensioni maggiori di quelli riconosciuti al fine della concessione del sostegno della Misura 124.1.

Tutti gli investimenti devono essere già stati definiti nel dettaglio a livello di progetto di investimento, all'atto della presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 12, 24 o 36 mesi dalla data di ammissione a contributo, in funzione della durata di ciascuna progetto.

L'ammissibilità delle spese sostenute è regolata dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" emanate il 14-02-2008 dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e scrivibili dal seguente indirizzo:
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/336> .

Sulla base di quanto dettato dalle Linee Guida richiamate e dalle norme di attuazione della presente azione saranno ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda:

- i. attrezzature (limitatamente al 30% della spesa ammessa);
- ii. materiale di consumo;
- iii. costi e trasferte del personale;
- iv. collaborazioni (consulenze) esterne;
- v. altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, mancate produzioni, acquisto servizi, acquisto licenze,...)

vi. spese generali direttamente imputabili all'attività di sviluppo e per un entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo dell'attività progettuale inerente l'innovazione di prodotto, di processo o tecnologica. Sono pertanto escluse tutte le altre spese, in particolare quelle relative all'ordinaria attività di produzione o di servizio. Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e simili. Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione, i soggetti che partecipano a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

In concomitanza con il provvedimento di ammissione verranno indicate la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione a giustificazione delle spese sostenute, modalità e tempi per l'erogazione degli stati di avanzamento e saldo. Verrà altresì stabilito il termine perentorio entro cui dovrà essere presentata la documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, ed ogni altra prescrizione, modalità o procedura per la corretta e puntuale realizzazione dell'Azione e per il suo monitoraggio e controllo. Il Capofila provvede a raccogliere la documentazione attestante le spese eventualmente sostenute dai diversi soggetti partecipanti, a verificarne la correttezza e completezza e a trasmetterla per l'erogazione del contributo con le modalità fissate dal presente bando e dal provvedimento di ammissione.

Il soggetto partecipante ha l'obbligo di annullare tutta la documentazione fiscale in originale con la seguente dicitura: "Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare - anno 20__". Tutta la documentazione fiscale dovrà risultare quietanzata, utilizzando il modello predisposto dalla competente Direzione. Tutte le spese di importo superiore a 500,00 euro dovranno essere effettuate unicamente tramite bonifico bancario o postale o tramite l'emissione di assegno circolare non trasferibile. La tracciabilità della spesa deve sempre essere assicurata e sarà oggetto di dimostrazione e verifica in sede di rendicontazione.

La mera assistenza tecnica da parte di consulenti esterni che si configuri come attività di consulenza propedeutica alla gestione amministrativa della domanda di aiuto e del progetto di sviluppo, ove prevista, è ricompresa tra le spese generali, e può rappresentare una quota delle stesse non superiore al 25%.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività tecnico-scientifiche o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

Saranno interamente ammessi a contributo i costi eventualmente sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione per brevettare il risultato del progetto di sviluppo, compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni.

L'IVA sarà ammessa a contributo solo se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Il soggetto partecipante ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque (5) anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

8. AGEVOLAZIONI PREVISTE

Le intensità di aiuto, in accordo con la normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, sono riportate nella tabella seguente:

Tipologie di spesa	Misura massima dell'aiuto (%)
Spese relative alla realizzazione, alla formalizzazione e alla gestione delle forme organizzate di cooperazione	80
Spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie	80
Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.	25

È stata presentata al Comitato di Sorveglianza, ed è a tutt'oggi in fase di valutazione, una richiesta di modifica della scheda di misura del PSR finalizzata ad aumentare i massimali di aiuto ai valori riportati nella tabella seguente:

Tipologie di spesa	Misura massima dell'aiuto (%)		
Spese relative alla realizzazione, alla formalizzazione e alla gestione delle forme organizzate di cooperazione (ATS, Associazioni, Convenzioni)	80		
Spese di progettazione e/o di brevettazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie	80		
Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
	40	50	60

nella misura in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

il progetto di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie deve rispondere a una delle due seguenti condizioni:

- *se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e organismo di ricerca:*
 - o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e*
 - o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte*
- *se il progetto non comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e organismo di ricerca:*
 - o nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto;*
 - o il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI.*

Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Per ciò che riguarda le spese per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo o sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie, l'intensità di base dell'aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del Progetto, è pari al 40%; quando l'aiuto è destinato alle medie imprese, l'intensità è pari al 50%, quando l'aiuto è destinato alle piccole imprese l'intensità è pari al 60%. L'intensità di aiuto è stabilita per ciascun beneficiario.

In caso di approvazione di tali modifiche entro la data di concessione del finanziamento, le intensità massime di aiuto saranno allineate alle percentuali sopra previste.

Potranno essere liquidate le quote di contributo meglio individuate nel provvedimento di ammissione a finanziamento, con le modalità riportate qui sotto:

- Le Forme Organizzate di Cooperazione hanno la facoltà di richiedere l'erogazione dell'anticipo previsto dall'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 pari al massimo al 20 % del contributo pubblico.

La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria (fideiussione) di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorata di una quota del 10% dello stesso, a copertura degli interessi e delle sanzioni che dovessero essere richiesti nel caso di restituzione delle somme liquidate per inadempienza agli impegni assunti. La fideiussione dovrà essere accesa nelle forme e con le modalità previste dalle Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da ARPEA e sarà svincolata da ARPEA una volta verificato che l'ammontare della spesa reale superi l'ammontare dell'anticipo. Nel caso in cui il ruolo di Capofila sia svolto da enti di diritto pubblico, la garanzia bancaria è sostituita da una garanzia scritta fornita da una loro autorità, in base alla normativa in vigore, che copre una somma uguale alla percentuale specificata (110% dell'ammontare dell'anticipo) e in cui tale autorità si impegna a pagare la somma coperta dalla sua garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato;

- Primo stato di avanzamento, pari al 50% dell'ammontare complessivo del contributo previsto, a seguito di presentazione di copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione sullo stato di avanzamento lavori.
- Secondo stato di avanzamento , pari al 30% dell'ammontare complessivo del contributo previsto (spesa complessiva pari all'80% del contributo previsto), a seguito di presentazione di copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione sullo stato di avanzamento lavori.
- Saldo, pari a non oltre il 20% dell'ammontare residuo complessivo del contributo e sino alla concorrenza del contributo spettante, calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta se inferiore a quella autorizzata, da erogare dietro presentazione della documentazione giustificativa relativa alla chiusura del progetto.

Gli importi massimi indicati nel provvedimento di finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all'ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell'indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

Le domande di pagamento, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere trasmesse sia in forma telematica, sia in forma cartacea secondo le indicazioni che saranno fornite in concomitanza con il provvedimento di ammissione.

La Regione Piemonte provvede alla liquidazione del contributo (stati di avanzamento e saldo), previa verifica della documentazione presentata a rendicontazione e del mantenimento degli impegni assunti, della congruità della spesa, della completezza e regolarità della documentazione giustificativa della spesa, con l'inserimento in apposito elenco di liquidazione che viene trasmesso

all'ARPEA. Il pagamento delle somme ritenute ammissibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti, è effettuato dall'ARPEA.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione della Azione è pari a euro 3.000.000,00 di fondi pubblici.

10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenute irricevibili ed inammissibili le domande che non soddisfano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- ◇ pervenute oltre il termine previsto dal bando;
- ◇ redatte su modulistica diversa da quella prevista dalle presenti norme;
- ◇ recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda e sugli allegati, tali da rendere inintelligibile quanto viene sottoscritto;
- ◇ incomplete, in quanto non corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista dal bando;
- ◇ palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità della Azione e con le specifiche normative di legge;
- ◇ che non concernono prodotti di priorità ed interesse regionale;
- ◇ prive dei dati essenziali per la valutazione;
- ◇ in cui non sia rispettato il numero minimo e la composizione dei partecipanti;
- ◇ in cui le eventuali imprese partecipanti risultino essere "imprese in difficoltà" individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà" (Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 - 0017);
- ◇ in cui i soggetti partecipanti:
 - non rispettino quanto indicato nelle dichiarazioni allegate alla domanda;
 - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie comminate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano provveduto alla restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per poter accedere e ricevere il contributo tutti i soggetti partecipanti della Forma Organizzata di Cooperazione devono inoltre assumere gli impegni di seguito elencati:

- ◇ realizzare e rendicontare gli investimenti rispettando il cronoprogramma previsto nella domanda di aiuto;
- ◇ accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza ed attuazione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sul mantenimento degli impegni assunti da parte della Regione Piemonte, dello Stato o della Unione Europea;

- ◇ garantire la parità tra uomini e donne e impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di realizzazione del progetto;
- ◇ assumere gli impegni previsti dai regolamenti comunitari, dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, dal Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni rilasciati da ARPEA per la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. regionale e dalle Norme di Attuazione dell'Azione, ed in particolare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso e del vincolo a non alienare il bene oggetto di finanziamento per il periodo di impegno, fissato in cinque anni dalla erogazione del saldo del contributo.

A norma del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte (cap. 11.4, punto 16), non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane ARPEA e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane ARPEA e AGEA;

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, si provvederà alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

11. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo Agricolo provvederà:

- alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute
- a comunicare ai soggetti che hanno presentato la domanda l'avvio del procedimento e l'esito dell'ammissibilità

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento dei progetti ammissibili avviene sulla base dei criteri indicati nelle Sezioni 11.1, 11.2 e 11.3.

Il punteggio attribuito a ciascuna domanda di aiuto è pari alla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle tre Sezioni di seguito riportate.

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita considerando via via, e solo fino a che necessario al fine di risolvere la situazione di parità, i seguenti criteri: punteggio riferito alla novità e qualità della proposta progettuale; punteggio derivante dalla valutazione delle Nuove sfide dell'Heath Check (vedi Sezione 11.3); numero di soggetti coinvolti nella Forma Organizzata di Cooperazione, dando priorità ai progetti con un numero maggiore di soggetti coinvolti; entità dell'importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni, data di presentazione. Nel caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

11.1 Attribuzione del Punteggio di merito

La determinazione e la quantificazione dei parametri che non possono per loro natura essere oggetto di valutazione e misurazione oggettiva sarà demandata a una Commissione di valutazione.

Il Punteggio di merito, attribuito dalla Commissione di valutazione, concorre alla determinazione del punteggio complessivo della domanda di aiuto sino a un massimo di 70 punti.

Gli elementi su cui avviene la valutazione sono 8, raggruppati in 4 Categorie ("Adeguatezza e distribuzione delle competenze", "Qualità della gestione", "Novità e qualità della proposta progettuale", "Congruità economica del piano finanziario"). A ciascun elemento verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 4, adottando la seguente scala di giudizio:

4 – Ottimo

3 - Buono

2 - Sufficiente

1 – Parzialmente insufficiente

0 – Totalmente insufficiente

Alle diverse Categorie è attribuito un peso differente nella determinazione del punteggio totale del Progetto. Per le diverse Categorie, il punteggio massimo ottenibile è:

§ Adeguatazza e distribuzione delle competenze: max. 16 punti

§ Qualità della gestione: max. 18 punti

- § Novità e qualità della proposta progettuale: max. 16 punti
- § Congruità economica del piano finanziario: max. 20 punti

Pertanto, la somma dei voti degli elementi di ciascuna Categoria è ponderata in funzione di un opportuno coefficiente di correzione di seguito specificato.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti ponderati di ciascuna Categoria.

In dettaglio, le Categorie e gli elementi di valutazione sono i seguenti:

- o Adeguatazza delle competenze dei partecipanti (coefficiente di correzione: 4.00):
 - § Adeguatazza delle competenze dei partecipanti
- o Qualità della gestione (coefficiente di correzione: 2.25):
 - § Integrazione fra i partecipanti
 - § Adeguatazza degli strumenti di gestione
- o Novità e qualità della proposta progettuale (coefficiente di correzione: 1.00):
 - § Chiarezza e concretezza della proposta progettuale
 - § Innovatività della proposta
 - § Utilità dei risultati e dei prodotti
 - § Adeguatazza del calendario operativo
- o Congruità economica del piano finanziario (coefficiente di correzione: 5.00):
 - § Congruità economica del piano finanziario

Un progetto è considerato idoneo, e come tale inserito nella graduatoria di finanziamento, solo se soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

- (i) ottiene, in ogni Categoria, un punteggio ponderato non inferiore alla metà dei punti disponibili nella Categoria:
 - § Adeguatazza e distribuzione delle competenze: 8 punti
 - § Qualità della gestione: 9 punti
 - § Novità e qualità della proposta progettuale: 8 punti
 - § Congruità economica del piano finanziario: 10 punti,
- (ii) ottiene, complessivamente, un punteggio totale pari ad almeno a 42 punti.

11.2 Valutazione di parametri oggettivi

I parametri oggettivi concorrono all'attribuzione del punteggio complessivo della domanda di aiuto sino a un massimo di 30 punti, attribuiti in funzione di:

- o Composizione della Forma Organizzata di Cooperazione: Presenza, nella forma di cooperazione, di almeno un Organismo di Ricerca (10 punti), piccole imprese (2 punti per impresa) e medie imprese (1 punto per impresa);

o Ampiezza territoriale: L'ampiezza sul territorio piemontese verrà premiata attribuendo 2 punti per ogni provincia della Regione Piemonte interessata dalle attività di progetto.

11.3 Le nuove sfide dell'Health Check

In aggiunta al punteggio derivante dalla valutazione sopra riportata e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi seguenti, in coerenza con le modifiche agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) approvati con decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009:

- § attinenza del progetto alla tematica cambiamenti climatici: punti 10
- § attinenza del progetto alla tematica energie rinnovabili: punti 10
- § attinenza del progetto alla tematica gestione delle risorse idriche: punti 10
- § attinenza del progetto alla tematica biodiversità: punti 10
- § attinenza del progetto alla tematica ristrutturazione del settore lattiero-caseario: punti 10

L'assegnazione dei punteggi legati alle tematiche qui sopra riportate è fatta dalla Commissione di Valutazione, contestualmente alla valutazione complessiva del Progetto, sulla base delle informazioni desumibili dallo stesso.

Le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di valutazione e del Nucleo interno di valutazione sono fissate contestualmente alla approvazione del presente Bando secondo quanto specificato nell'All. A.

Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

12. VARIAZIONI - PROROGHE

Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria regionale, ove ne sia necessaria la definizione, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte. La realizzazione degli investimenti in modo difforme o parziale a quanto autorizzato comporta la revoca dei contributi eventualmente concessi e la restituzione di quelli eventualmente già percepiti. Per la particolare natura degli investimenti in cui è prevista la realizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e processi anche attraverso lo sviluppo di nuove macchine od attrezzature o l'adeguamento e la modifica sostanziale di macchine ed attrezzature esistenti, qualora in fase di realizzazione si dovessero presentare problemi di realizzazione non preventivamente individuabili, o si prospettassero ulteriori soluzioni tecniche che possano migliorarne la funzionalità, eventuali modifiche agli investimenti

ammessi e finanziati, che comunque non pregiudichino l'ultimazione entro i termini precedentemente fissati né implicino un aumento del contributo previsto, anche in presenza di un aumento della spesa potenzialmente ammissibile, potranno essere ammesse, previa richiesta scritta e motivata e parere vincolante della Commissione di valutazione o del nucleo interno di valutazione a seconda delle relative competenze.

Non saranno concesse proroghe, neppure imputabili a cause di forza maggiore. Eventuali proroghe potranno essere previste, ed eventualmente concesse, unicamente laddove i regolamenti comunitari modifichino le norme relative alla attuale fase di programmazione finanziaria sul piano sia delle modalità che dei tempi di accertamento, rendicontazione e riconoscimento della spesa.

13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, il soggetto attuatore (beneficiario) è tenuto ad affiggere una targa informativa per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a Euro 50.000,00. Il cartello deve recare su una superficie non inferiore al 25% una descrizione del progetto nonché la bandiera della Comunità Europea ed la scritta "«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali". Tale spesa, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, è eleggibile a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Inoltre, in tutto il materiale a stampa, anche non a carattere informativo, devono essere sempre citate l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Piemonte, apponendo la seguente dicitura: "Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013", oppure con altre formule simili, preventivamente concordate con la Direzione Agricoltura.

14. INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03)

Con l'invio della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, la Regione Piemonte entra in possesso di alcuni dati a carattere personale. Tali dati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e sono utilizzati solo per tale scopo. La presentazione della domanda costituisce pertanto autorizzazione al trattamento dei dati personali e degli eventuali dati sensibili per fini istituzionali.

15. RIDUZIONI - ESCLUSIONI - SANZIONI

Trovano applicazione le riduzioni e le esclusioni stabilite per le misure ad investimento dalla D.G.R. n° 80-9406 del 01-08-2008 così come modificata con D.G.R. n° 47-9874 del 20-10-2008 in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali n° 1205 del 20-03-2008, in applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento. Nel caso di inadempienze, del mancato rispetto degli impegni assunti o di altre irregolarità trova inoltre applicazione quanto disposto dal Reg. (CE) 1968/2005, dal Reg. (CE) 1974/2006, dal Reg. (CE) 1975/2006, dal Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1848/2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate e dalle norme nazionali e comunitarie in merito all'indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o dalla Comunità europee, ed alla irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

16. MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA

La Regione potrà attivare in accordo ed in concorso con ARPEA le azioni di monitoraggio e di controllo che riterrà più opportune per garantire che l'attività svolta sia coerente con gli obiettivi ed indirizzi propri dell'Azione. In particolare le domande di aiuto saranno sottoposte ai controlli ed alle verifiche pertinenti previste dal Capitolo I del Titolo II del Reg. (CE) 1975/06.

Le disposizioni inerenti il monitoraggio, il controllo, la verifica e rendicontazione sono oggetto di specifici provvedimenti della competente Direzione. Tali disposizioni saranno portate a conoscenza dei beneficiari con il provvedimento di ammissione a finanziamento. Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi.

17. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, a quelle contenute nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli di ARPEA" per la realizzazione degli interventi previsti dal PSR regionale, alle disposizioni dettate dai Regg. (CE) n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006, n. 73/2009 e ss.mm.ii, alle disposizioni attuative approvate con DGR n. 43-11136 del 30/03/2009 e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Agricoltura, potrà formulare ulteriori indicazioni ed indirizzi ad illustrazione e completamento delle fasi procedurali di attuazione della presente Azione.